

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

56.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 APRILE 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIETRO CONTI

INDICE

	PAG.
Missioni e sostituzioni:	
PRESIDENTE	681
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
ALBERINI ed altri: Modifica della legge 18 aprile 1975, n. 110, relativa al controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi al fine della catalogazione (1520)	682
PRESIDENTE	682, 684
CORDER MARINO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	684
FONTANA ELIO, <i>Relatore</i>	682
GITTI TARCISIO	683
TORRI GIOVANNI	682
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	685

La seduta comincia alle 9,45.

ANNA MARIA VIETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono in missione i deputati: Balestracci, Belussi, Cafiero, Caruso, Ferrari Marte, Galante Garrone, Mammi, Pecchia Tornati, Raffaelli Edmondo, Rippa, Zaniboni, Zolla.

Comunico, inoltre, che i deputati Gitti e Torri sostituiscono rispettivamente i deputati Cabras e Faenzi:

Discussione della proposta di legge Alberini ed altri: Modifica della legge 18 aprile 1975, n. 110, relativa al controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi al fine della catalogazione (1520).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Alberini ed altri: « Modifica della legge 18 aprile 1975, numero 110, relativa al controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi al fine della catalogazione ».

ELIO FONTANA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge n. 1520 è già stata discussa in sede referente ed il relatore Balestracci ha posto in quella sede tutti i problemi che si riferiscono alla modifica della legge 18 aprile 1975, n. 110. Tutti i gruppi politici, eccezion fatta per quello radicale, si sono detti disponibili a questa modifica. Si tratta di modifiche non sostanziali e noi vediamo come ci sia la richiesta di un maggiore coordinamento e della esclusione dalla catalogazione dei fucili a canna liscia per uso di caccia e delle repliche di armi antiche ad avancarica per i modelli anteriori al 1890.

Sul piano politico si rivela l'opportunità di questa modifica sia per le richieste settoriali sia per l'oggettiva inutilità di ricomprendere nel catalogo nazionale delle armi i modelli a cui ho fatto cenno. Infatti, con l'applicazione della legge numero 110 sono sorti delicati problemi di ordine pratico nella magistratura e nelle autorità di pubblica sicurezza. Si tratta infatti di dare attuazione ad una normativa ampia ed articolata.

Le proposte di modifica sono essenzialmente due. Con l'articolo 2 si propone un maggiore coordinamento tra le attività svolte dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi e quelle del ministero. L'articolo 1 in sostanza propone il carattere obbligatorio e vincolante del parere che la suddetta Commissione

è tenuta ad esprimere in modo da avere una garanzia di uniformità e di comportamento.

Con l'articolo 2 si chiede l'esclusione dalla catalogazione dei fucili ad anima liscia per uso di caccia e delle repliche di armi antiche ad avancarica. Gli articoli 3 e 4 hanno un compito di coordinamento, in quanto la limitazione nelle collezioni di armi non può più trovare applicazione per le armi che vengono così escluse dalla catalogazione.

Praticamente con questi articoli non si fa altro che coordinare le varie decisioni prese prima della esclusione dalla catalogazione in riferimento alle varie collezioni.

Credo che il problema della approvazione di questa modifica della legge n. 110 sia ormai da risolvere: per queste ragioni propongo l'approvazione di queste modifiche.

PRESIDENTE. Ricordo che su questo testo ha espresso un parere favorevole la I Commissione affari costituzionali, mentre non si sono espresse la IV e la XII Commissione.

GIOVANNI TORRI. Signor Presidente, vorrei dichiararmi d'accordo con le motivazioni addotte dal relatore per la richiesta di modifica della legge n. 110 che si proponeva diversi obiettivi come la distinzione tra armi da guerra ed armi comuni da sparo, la definizione dei termini di liceità del commercio e della detenzione di armi ed il controllo di queste ultime entro un anno — così come stabilito dalla legge n. 110 del 1975 e da un testo unico in materia di armi — sono norme che avrebbero dovuto mettere ordine nel settore armiero. La fase di applicazione della legge n. 110 ha tra l'altro evidenziato alcune esigenze, quali la necessità di un maggior coordinamento del lavoro della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi. Infatti, in base alle interpretazioni delle norme di sicurezza, questi controlli sono effettivamente necessari, però diventano inu-

tili quando si tratta di fucili da caccia a canna liscia e delle repliche di armi antiche ad avancarica. Una catalogazione di questi oggetti provoca inevitabilmente pesanti complicazioni per gli operatori del settore; non a caso la catalogazione di questo tipo di armi riveste anche caratteri di estrema difficoltà.

Occorre poi tener presente che le armi da caccia a canna liscia e le repliche di armi antiche ad avancarica non possono essere trasformate in armi da guerra, sia per le loro caratteristiche meccaniche e balistiche, sia per il loro concetto costruttivo. Inoltre l'individuazione di ciascun fucile da caccia è estremamente facile se si pensa che ogni arma, oltre alla sua numerazione, porta impressi i dati relativi alla posizione ed alla lunghezza delle canne, i dati relativi alla carenatura ed al meccanismo, nonché al suo funzionamento. Tutti questi dati vengono impressi sul fucile e registrati dall'azienda che lo produce.

Bisogna inoltre aggiungere che vi sono una infinità di modelli di armi per cui la catalogazione rivestirebbe carattere di difficoltà anche per questo motivo. Si tenga presente che in molti paesi europei la vendita di questo tipo di armi è libera. È ovvio che in questo particolare momento, in cui lo Stato è impegnato alla lotta al terrorismo, a nessuno viene in mente di chiedere l'abolizione del controllo delle armi, ma nel caso dei fucili da caccia a canne lisce e delle repliche di armi antiche ad avancarica, la questione è diversa, la catalogazione sarebbe, come prima spiegato, inutile e si creerebbe solo confusione nel settore della produzione. Sono infatti i piccoli produttori ad essere maggiormente colpiti da questo stato di cose, perché le grandi aziende, che si avvalgono dell'opera di elaboratori elettronici, in un attimo forniscono tutti i dati relativi alla vendita e alla produzione dell'arma. Per questi motivi il nostro gruppo voterà a favore della legge e si augura che la Commissione la approvi al più presto.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, il relatore Fontana e tutti i colleghi che sono

interventuti hanno compiutamente illustrato i motivi che sono alla base di questa proposta di legge, la quale mira ad eliminare la catalogazione delle armi da caccia e delle repliche delle armi antiche ad avancarica. Se dopo questi otto anni dalla attuazione della legge del 1975 non si è ancora provveduto alla catalogazione di questo tipo di armi, vuol dire che esistono delle ragioni obiettive. L'esperienza a livello internazionale ed interno ha dimostrato non solo l'inutilità e la macchinosità di questo meccanismo — che ha ragioni di esistere solo per altri tipi di arma — ma soprattutto l'enorme appesantimento, qualora tale meccanismo fosse stato applicato, che sarebbe gravato sul settore della produzione e della vendita delle armi. Desidero sottolineare che sono tuttora in vigore una serie di norme che consentono la completa identificazione del produttore, del commerciante e dell'acquirente dell'arma, con una serie di adempimenti che sono sanzionati dal punto di vista penale. Quindi per quanto riguarda il problema del controllo, non credo che possano esistere questioni rilevanti.

Nell'esprimere il voto favorevole della democrazia cristiana a questo provvedimento, desidero far presente che indubbiamente il quadro della legislazione attuale, per quanto riguarda la disciplina del settore delle armi, necessita di una rimediatazione complessiva, in quanto ritengo sia indispensabile che per taluni tipi di armi si provveda, con rigore, ad un loro controllo e ad una loro classificazione.

Per tutte queste considerazioni ribadisco il voto favorevole del mio gruppo e mi auguro che il Governo tenga conto di ciò che è stato fatto in sede referente da questa Commissione e cioè dell'ampio consenso suscitato — ad eccezione del rappresentante del gruppo radicale, onorevole Ripa — in ordine a questo problema. L'esecutivo, che ha sempre dimostrato di seguire una linea di estrema cautela in ordine all'applicazione di questi adempimenti, spero che in questa occasione voglia rimettersi al parere prevalente delle forze politiche.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1982

PRESIDENTE. Preciso che la sostituzione dell'onorevole Gitti ha rilevanza unicamente per la votazione finale.

Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MARINO CORDER, Sottosegretario di Stato per l'interno. Credo siano necessarie alcune considerazioni in relazione alle quali il Governo ritiene di non potersi esimere anche in ordine alle proprie responsabilità e (come rilevato dal relatore e dagli altri colleghi intervenuti) alla complessità e delicatezza della materia delle armi, specialmente in tempi come quelli attuali nei quali ancora di più si aggravano le preoccupazioni di ordine generale.

Convengo con le osservazioni ora espresse dal collega Gitti sulla necessità di una rimediazione organica di tutta la materia delle armi e dell'utilizzazione da parte dei privati, proprio per il momento in cui viviamo; ringrazio tale collega per aver precisato che responsabilità governative in tale materia non esistono, proprio perché l'urgenza dei tempi non ha consentito di affrontare organicamente la materia, come si dovrebbe.

Il Governo manifesta due perplessità sulla proposta di modifica della legge numero 110 del 1975 e la prima concerne i poteri della commissione consultiva sulle catalogazioni delle armi. Aver attribuito ai pareri di questa un peso vincolante nei confronti dell'amministrazione attiva, non può non creare difficoltà perché la materia è connessa al catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, in via di costituzione, che potrebbe essere ritardata proprio dal potere che si attribuisce a tale commissione.

La seconda considerazione non può non indurre il Governo a confermare le proprie perplessità sull'esonero dalla catalogazione dei fucili da caccia e l'ammissibilità della detenzione privata di quelli ad anima liscia, nonché delle cosiddette repliche di armi ad avancarica, senza i limiti qualitativi e quantitativi stabiliti dalla vigente normativa. Va precisato che tra le armi in questione rientrano anche i cosiddetti fucili a pompa, di cui si re-

gistra l'uso anche in recenti attentati, per la loro capacità di perforare le blindature!

Esprese queste perplessità, il Governo non può non prendere atto dell'ampio consenso raggiunto su questa proposta e si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« La Commissione esprime parere obbligatorio vincolante sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente articolo 1, nonché su tutte le questioni di competenza del Ministero dell'interno, in ordine alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi ».

(E approvato).

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« È istituito presso il Ministero dell'interno il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica, delle quali è ammessa la produzione o l'importazione definitiva ».

(E approvato).

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1982

ART. 3.

Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è abrogato.

(È approvato).

ART. 4.

Il sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente:

« La detenzione di armi comuni da sparo, per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è limitata al numero di due per le armi comuni da sparo e per le armi da caccia al numero di sei. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta della proposta di legge n. 1520, oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Artese, Boffardi, Cappelli, Carmeno, Cecchi, Conti, Falconio, Fiori Giovannino, Fontana Elio, Franchi, Gava, Gitti, Lo Bello, Mastella, Molineri, Picchioni, Sane-se, Sanguineti, Scaiola, Scaramucci, Serri, Torri, Vietti, Zanfagna, Zoso.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO